



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 1 del 04/01/2011

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2010, n. 2866

Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012.

L'Assessore Regionale alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di concerto con il Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, con il supporto tecnico dell'Ares, riferisce quanto segue.

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale.

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome.

Visto l'art. 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale.

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 come modificato ed integrato dall'art. 19 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.20 con il quale è stabilito che le fonti di finanziamento delle Aziende Sanitarie del SSR sono definite mediante un documento di indirizzo economico funzionale in materia sanitaria.

Visto l'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, che reca, tra l'altro, disposizioni per la soppressione dei trasferimenti erariali in favore delle Regioni a statuto ordinario per il finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale.

Visto l'art. 20 della legge regionale 22 dicembre 2000, n.28 che prevede l'approvazione da parte della

Giunta Regionale di un documento di indirizzo economico -funzionale del servizio sanitario regionale e del riparto del fondo sanitario regionale nel quale sono, altresì, stabiliti i criteri e le modalità per la remunerazione delle prestazioni sanitarie interessanti residenti di altre regioni e di altri Paesi resi dalle Aziende ospedaliere, dalle A.S.L., dagli I.R.C.C.S. pubblici e privati, dagli enti ecclesiastici e dalle strutture private transitoriamente accreditate.

Visto l'art. 24 della citata l.r. n.28/2000 in materia di decadenza dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in caso di mancato adempimenti di quanto previsto dai documenti di indirizzo economico - funzionali del servizio sanitario regionale.

Visto l'art. 25 della l.r. n.28/2000 che qualifica il documento di indirizzo economico-funzionale del servizio sanitario regionale annuale e triennale quale atto di indirizzo, coordinamento e programmazione in materia sanitaria della Regione Puglia da adottarsi in raccordo con i provvedimenti di programmazione economico - finanziaria di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n.28 e con la programmazione sanitaria regionale e nazionale anche al fine di definire l'utilizzazione del fondo sanitario nazionale attribuito alla Regione (att.33 l.r. n. 16/2007).

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale prevede che, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nella comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri), su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria.

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2008, il quale prevede che, ai fini dell'esercizio da parte del Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria, le risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale sono quantificate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Visto inoltre l'art. 6, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede che, nelle more del trasferimento alle Aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e comunque, non oltre il 30 settembre 2008, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere le funzioni di uffici erogatori dei trattamenti economici in godimento per il personale trasferito salvo gli eventuali conguagli di competenza delle Aziende sanitarie locali del Servizio sanitario nazionale.

Visto altresì l'art. 8 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale stabilisce che il trasferimento delle funzioni dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano avverrà solo a seguito all'emanazione delle norme di attuazione secondo i loro rispettivi statuti e che, pertanto, l'onere del personale dipendente di tali regioni e province autonome resta a carico del Ministero della giustizia.

Vista l'Intesa Stato-Regioni sul nuovo Patto per la Salute 2010-2012 siglata in data 3 dicembre 2009.

Vista la Legge 23 dicembre 2009, n.191 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)" che, in particolare, per il Servizio Sanitario Nazionale prevede:

Articolo 2, comma 17 "Fermo restando quanto previsto al comma 16, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall' articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248"

Articolo 2, comma 67 "Per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l'anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l'anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell'importo di 800 milioni di euro annui di cui all' articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell'importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all'articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell'importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all'articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l'intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l'esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento."

Articolo 2, comma 68 "Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010, 2011 e 2012:

a) in deroga a quanto stabilito dall' articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 77-quater, commi da 2 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) la misura dell'erogazione del suddetto finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di cui alla lettera a), è fissata al livello del 97 per cento delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e, per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni. Per le regioni che risultano adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, la misura della citata erogazione del finanziamento è fissata al livello del 98 per cento; tale livello può essere ulteriormente elevato compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;

c) la quota di finanziamento condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali è fissata nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta quota si provvede a seguito dell'esito positivo della verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dalla presente legge;

d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria è commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello di riferimento;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi;

f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all' articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2, comma 70 "Per consentire alle regioni l'implementazione e lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 11 della citata intesa Stato-regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, dirette a pervenire alla certificabilità dei bilanci delle aziende sanitarie, alle regioni si applicano le disposizioni di cui all' articolo 79, comma 1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133."

Articolo 2, comma 71 "Fermo restando quanto previsto dall' articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per il triennio 2007-2009, gli enti del Servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando, anche nel triennio 2010-2012, misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, le spese per il personale sono considerate al netto: a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell' articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Articolo 2, comma 72 "Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma:

a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni;

b) fissano parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale

del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma.

Articolo 2, comma 73 “Alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71 e 72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n.105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque assicurato l’equilibrio economico.

Articolo 2, comma 74 “Ai fini dell’applicazione, nel triennio 2010-2012, delle disposizioni recate dall’articolo 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, i vincoli finanziari ivi previsti sono da intendersi riferiti, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, alle misure di contenimento delle spese di cui ai commi 71, 72 e 73 del presente articolo.

Visti, altresì, i commi da 92 a 98 dell’art.2 della Legge n.191/2009.

Tenuto conto che il comma 100 dell’art.2 della Legge n.191/2009 ha modificato al 1° gennaio 2010 il termine, di cui all’art.1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296, entro cui le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992.

Vista la legge regionale 31 dicembre 2009, n.34 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia”.

Vista la legge regionale 31 dicembre 2009, n.35 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012”.

Posto in evidenza che con l’art.12 della Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4 “Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali” è stato stabilito che “la data ultima per la cessazione del provvisorio accreditamento fissata dal comma 1 dell’articolo 36 (Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della l. 296/2006) della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2007 e bilancio pluriennale 2007 -2009 della Regione Puglia), al 31 dicembre 2009 è modificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Legge finanziaria 2010), al 31 dicembre 2010”.

Vista la Deliberazione CIPE 13 maggio 2010 ad oggetto “Servizio sanitario nazionale 2009 - Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” (Delibera CIPE n. 5/2010) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.207 del 4/9/2010 con cui sono state rideterminate in riduzione le disponibilità finanziarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2009, parte corrente, per effetto di quanto previsto:

- dall’art. 13, comma 5 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 2009, n. 77, recante interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici e ulteriori interventi urgenti di protezione civile (“D.L. Abruzzo”), che ridetermina in diminuzione, per un importo di 380.000.000 di euro il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per l’anno 2009 cui concorre ordinariamente lo Stato
- dall’art. 13, comma 3, lettera b del sopra citato decreto -legge il quale accantona la somma di

40.000.000 di euro in favore della Regione Abruzzo a causa dell'evento sismico finalizzandola al completamento e al consolidamento del Piano di rientro dei disavanzi sanitari

- l'art. 22, comma 6 del decreto-legge del 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 che, a favore dell'Ospedale "Bambino Gesù" di Roma, istituisce un Fondo di 50.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, la cui erogazione avverrà con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze a valere su apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero, con conseguente rideterminazione in diminuzione, per il detto importo di 50 milioni di euro, del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato

Le risorse del Fondo Sanitario Nazionale per l'anno 2009 rimodulate in ottemperanza a quanto previsto dalle richiamate leggi n. 77/2009 e n. 102/2009 sono, quindi, pari a 103.483.800.000 da cui sono operati gli accantonamenti di 162.800.000 euro per la medicina penitenziaria e di 40.000.000 di euro a favore della Regione Abruzzo e il riparto della restante somma per 101.061.700.000 euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2009.

Le risorse così rideterminate per l'anno 2009 ha comportato una riduzione della quota assegnata alla Regione Puglia che risulta pari ad Euro 6.542.103.887,00 a valere sull'esercizio 2009.

Vista la Deliberazione CIPE 13 maggio 2010 ad oggetto "Fondo sanitario nazionale 2009 -Ripartizione della quota destinata al finanziamento della medicina penitenziaria tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" (Delibera CIPE n.7/2010) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.207 del 4/9/2010 con la quale è stato effettuato il riparto delle risorse finanziarie pari a 102.800.000 euro destinate alle attività di Medicina Penitenziaria prevedendo per la Regione Puglia una assegnazione di 8.865.083,46 euro a valere sull'esercizio 2009.

Vista la Deliberazione CIPE 13 maggio 2010 ad oggetto "Fondo sanitario nazionale 2009 -parte corrente - ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996" (Delibera CIPE n. 6/2010) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.207 del 4/9/2010 con la quale si è proceduto al riparto della somma di 1.410.070.000 per quote del FSN vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell' articolo 1, comma 34, legge n. 662/199 prevedendo per la Regione Puglia l'assegnazione di 108.195.000 euro a valere sull'esercizio 2009.

Posto in evidenza che l'art. 79, comma 1 -quater, lettera b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede che per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e che, al fine di agevolare le Regioni nell'attuazione dei progetti, il Ministero dell'economia e finanze provvede ad erogare a titolo di acconto il 70% dell'importo annuo spettante a ciascuna Regione mentre l'erogazione del restante 30% è subordinata all'approvazione dei progetti presentati dalle Regioni stesse, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Con nota prot. n. CSR/0005283 P-2.17.4.10 del 2 dicembre 2009, la Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso:

- l'Intesa sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010 (Intesa ai sensi dell'art. 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112)

- l'Intesa sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2010 (Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662)

Circa la proposta di riparto della quota vincolata per gli obiettivi di Piano, la Segreteria ha fatto rilevare che non è stato ancora sancito, in sede di Conferenza Stato - Regioni, l'Accordo sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse di cui trattasi per l'anno 2010.

Vista l'Intesa Stato-Regioni prot. 12/CSR del 29.04.2010 sulla proposta del Ministro della salute di ripartizione delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2010.

Vista l'Intesa Stato -Regioni prot. 111/CU del 28.10.2010 sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto per l'anno 2010 delle risorse finanziarie trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 6 del DPCM 10 aprile 2008, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina penitenziaria che prevede il riparto alle Regioni della somma di 167,80 milioni di euro.

Va posto in evidenza che il riparto di cui alle Intese sopra richiamate non tiene ancora conto dei saldi di mobilità sanitaria internazionale, ancorché l'articolo 18, comma 7 del decreto legislativo 50211 992 e successive modificazioni ed integrazioni, come da ultimo ribadito dall'articolo I, comma 796, lettera d), numero 7, della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), preveda che "sono autorizzate a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992. I predetti importi sono definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"; ciò in quanto sono ancora in corso di definizione i lavori del tavolo ristretto interistituzionale (Stato-Regioni) per l'individuazione sia dei saldi di mobilità sanitaria internazionale sia delle procedure da adottare per i relativi conguagli. All'effettiva imputazione degli importi a debito e a credito si provvederà, pertanto, in sede di apposito riparto da formalizzare in una fase successiva.

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" convertito in con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

Il Bilancio regionale per l'anno 2010, con riferimento all'Intesa Stato -Regioni prot. 12/CSR del 29.04.2010 ha iscritto per l'anno 2010 un importo complessivo pari ad Euro 6.567.399.023,94, senza includere le quote per I.Z.S. e per la Medicina Penitenziaria.

Tenuto conto delle Intese Stato - Regioni riferite alle somme di riparto del Fondo Sanitario Nazionale, il presente Documento di Indirizzo Economico Funzionale per l'anno 2010 considera, pertanto, l'autorizzazione alla elaborazione dei bilanci tenendo conto dei limiti temporaneamente previsti in bilancio, con riserva di adeguarli successivamente.

Visto l'art.1 comma 7 del nuovo Patto per la Salute 2010-2013 di cui all'Intesa rep. n.243/CS del

3.12.2009 che prevede che “le risorse di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 non sono da considerarsi contabilmente vincolate, bensì programmabili al fine di consentire specifiche verifiche circa il raggiungimento degli obiettivi fissati nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza. Per le regioni interessate ai piani di rientro la fissazione degli obiettivi va integrata con quella dei medesimi piani”.

Visto l’art.23 (Assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici) della legge regionale 31.12.2009, n.34 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2010 e bilancio pluriennale 2010 - 2012 della Regione Puglia) che ha previsto che “Per l’esercizio finanziario 2010 il riparto del fondo sanitario regionale (FSR) deve comprendere la somma di euro 5 milioni da destinare esclusivamente all’assistenza domiciliare integrata per pazienti oncologici”.

Con il presente provvedimento si procede, pertanto, alla ripartizione finanziaria della somma effettivamente prevista quale riparto del Fondo Sanitario Nazionale destinato alla Regione Puglia per l’esercizio anno 2010 e pari complessivamente ad Euro 6.602.689.957,00, previo aggiornamento degli obiettivi affidati ai Direttori Generali, di interventi specifici in settori strategici nonché criteri e limiti di remunerazione degli erogatori di prestazioni sanitarie che costituiscono nel loro insieme indirizzi economico funzionali alle Aziende Sanitarie ed agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di Puglia.

Con deliberazioni n.1494 del 4/8/2009 avente ad oggetto “Accordi contrattuali anno 2009 - Linee Guida”, n.728 del 15/3/2010 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1494 del 04/08/2009. Accordi contrattuali anno 2009. Modificazioni. Case di Cura”, n.2671 del 29/12/2009 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1494 del 04/08/2009. Accordi contrattuali anno 2009. Modificazioni. Specialistica”, n.2671 del 29/12/2009 avente ad oggetto “D.G.R. n. 1494 del 04/08/2009. Accordi contrattuali anno 2009. Modificazioni. Ex art. 26 legge n. 833/79” e n.1500 del 25/6/2010 avente ad oggetto “Accordi contrattuali anno 2010 -DGR n. 2671/2009 -Modifiche ed integrazioni” sono stati definiti i criteri per la definizione degli accordi contrattuali con le strutture sanitarie private accreditate per l’anno 2010 in ragione di quanto previsto dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2008, n.133 che ha, tra l’altro, modificato ed integrato gli artt. 8-quater (Accreditamento istituzionale), 8-quinquies (Accordi contrattuali) e 8-sexies (Remunerazione) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 (e ss.mm. ed ii.).

Posto in evidenza che con Deliberazione di Giunta Regionale n.2624 del 30/11/2010 questa Regione ha approvato l’Accordo sottoscritto in data 29/11/2010 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e la Regione Puglia per l’approvazione del Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’ equilibrio economico ai sensi dell’articolo 1, comma 180 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.2562 del 30/11/2010 con cui sono state operate variazioni al bilancio di previsione relativa all’esercizio finanziario 2009 ed è stata prevista la distribuzione alle Aziende Sanitarie ed Enti del SSR della somma pari ad Euro 96.453.162,95 mediante atti di impegno e pagamento ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1994, n.38 come modificato ed integrato dall’art. 19 della legge regionale 9 dicembre 2002, n.20 - non appena adottato il documento di indirizzo economico-finanziario per l’anno 2010 nell’ambito del quale saranno operati i dovuti conguagli, tenuto conto del valore della provvisoria citata nelle premesse e delle transazioni in materia sanitaria il cui iter è attualmente in corso di perfezionamento.

Il presente Documento insieme ai collegati provvedimenti relativi agli accordi contrattuali costituiscono, quindi, nel loro insieme indirizzi Economico Funzionali vincolanti per le Aziende Sanitarie ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia per l’esercizio 2010 con particolare riferimento agli

adempimenti ed azioni da porre in essere per il Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012.

A tal fine, il presente Documento di Indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale contiene altresì gli elementi di programmazione, indirizzo e coordinamento valevoli per il triennio 2010-2012 vincolanti per le Aziende Sanitarie ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale della Regione Puglia con particolare riferimento agli adempimenti ed azioni da porre in essere per il Piano di Rientro della Regione Puglia 2010-2012.

È necessario puntualizzare che il presente provvedimento riveste carattere di urgenza sia al fine di rendere maggiore chiarezza nella contabilità delle Aziende Sanitarie, sia per regolarizzare i flussi finanziari, sia per dare avvio alle iniziative di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il quadro finanziario di cui al presente provvedimento è, quindi, il seguente:

Si propone, quindi, di approvare il Documento di Indirizzo Economico Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012 allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La spesa derivante dal seguente provvedimento per il funzionamento nell'anno 2010 del SSR, per complessivi euro 6.463.118.948,00 in attesa di variazione di bilancio a seguito della formalizzazione dell'Intesa Stato - Regioni del 28/10/2010, così come riportato nella tabella precedente, ivi inclusi gli impegni già assunti nell'anno 2010, trova copertura nello stanziamento dei seguenti capitoli di bilancio ed ammonta ad Euro 6.567.399.023,94 così ripartita nei capitoli del Bilancio anno 2010:

A norma dell'art. 4 della L.R. 4 Maggio 1999 n. 17, così come modificato dall'art. 13 della L.R. 13 Dicembre 1999 n. 32, si attesta altresì che "le spese derivanti dal presente atto sono contenute nei limiti del Fondo Sanitario Regionale ovvero delle ulteriori correlate assegnazioni statali a destinazione vincolata e che non producono oneri aggiuntivi rispetto alle predette assegnazioni".

All'impegno di spesa si provvederà con successivi atti dirigenziali da assumersi entro il corrente esercizio.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. d) della L.R. 4/2/1997 n. 7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Politiche della Salute;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte dei Dirigenti dei Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute e del Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

- 1) di approvare il "Documento di Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012", allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che le Aziende Sanitarie e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono tenute all'osservanza degli indirizzi ed all'attuazione degli interventi e delle azioni contenuti nel Documento qui approvato;
- 3) di stabilire che gli obiettivi contenuti nel Documento di cui al presente provvedimento costituiscono obiettivi vincolanti per l'azione dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie e degli Enti pubblici del SSR definiti, ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs n.502/92, e costituiscono integrazione ed aggiornamento degli obiettivi indicati negli atti di incarico da parte della Giunta Regionale;
- 4) di stabilire che le Aziende Sanitarie, gli Enti ed Istituti nonché le Agenzie e gli altri Organismi del S.S.R. conformano la propria programmazione e la propria azione ai contenuti del Documento qui approvato e ridefiniscono gli obiettivi della dirigenza interna affinché la valutazione, ai fini della conferma negli incarichi nonché ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, risulti basata sull'effettivo raggiungimento degli obiettivi, se ed in quanto applicabili, previsti dal Documento approvato con il presente provvedimento;
- 5) di stabilire che con successivi atti dirigenziali dei competenti Servizi dell'Assessorato alle Politiche della Salute si provvederà all'impegno di spesa delle somme previste dal presente provvedimento, a distribuire le somme di cui alla D.G.R. n.2652/2010 nonché a dare esecuzione, congiuntamente ai soggetti titolari, ai progetti obiettivo ed agli interventi previsti nel Documento approvato con il presente provvedimento;
- 6) di stabilire che entro il 31.1.2011 ciascun Servizio dell'Assessorato deve provvedere ad assumere dalle Agenzie, Organismi, Aziende ed Enti del SSR la rendicontazione dello stato di avanzamento dei progetti ed interventi finanziati con il presente provvedimento ed a relazionare all'Assessore alle Politiche della Salute circa lo stato di effettiva attuazione anche ai fini di una eventuale rimodulazione futura degli interventi medesimi;
- 7) di precisare che il mancato inoltro dei rendiconti trimestrali e di quelli periodici prescritti dalla L.R. n.38/94 e dalla L.R. n.28/00 e ss.mm.ii., nei termini fissati, riferiti alle strutture fondamentali dell'Azienda, secondo gli standard di rappresentazione contabile e conseguenti regolamentazioni attuative, costituisce ai sensi del D.Lgs n.502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, debito informativo di cui all'art.39 della L.R. n.4/2010 e violazione delle norme sul controllo con conseguente responsabilità a carico dei Direttori Generali e dei Dirigenti delle Strutture coinvolte;
- 8) di stabilire che per le azioni previste e per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento approvato con il presente provvedimento nonché per l'attuazione degli interventi previsti dalla D.G.R. n.2624 del 30/11/2010 (Piano di Rientro 2010-2012) la Regione, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale adeguano conseguentemente, ai sensi dell'art.39 della L.R. n.4/2010, i rispettivi sistemi informativi anche al fine di assicurare il rispetto degli obblighi e dei flussi informativi previsti;
- 9) di stabilire che entro 60 giorni dalla data del presente provvedimento la Giunta Regionale provvede,

su proposta del competente Assessorato alle Politiche della Salute, all'emanazione degli atti costituenti il quadro degli obblighi informativi di cui all'art.39 della L.R. n.4/2010 ed alla fissazione delle sanzioni a carico delle Aziende ed Enti inadempienti;

10) di disporre la pubblicazione urgente del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola